

Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento, Sezione per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Fabio Maione - Presidente  
Dott. Maria Grazia Zattoni - Consigliere  
Dott. Alessandro Patti - Consigliere Rel.

All'udienza del giorno 12 ottobre 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro 43/2017 RCL, promossa con ricorso in appello depositato in data 30 maggio 2017 da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
RICORRENTE APPELLANTE

CONTRO

INPS SEDE DI TRENTO (P.IVA 02121151001) con gli Avv.ti Carlo De Pompeis e Marta Odorizzi

RESISTENTE APPELLATO

In punto: Riconoscimento ANF per il periodo dal 21 dicembre 2014 al 17 gennaio 2015.

SENT.

N°	72/17 LAV.
N. 43/2017 RG	LAVORO
N. 28/17 Cron.	
N. // Rep.	
Oggetto:	Assegno-Pensione
Cod.:	231001



Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

**Conclusioni per l'appellante:**

- "riformare la sentenza n. 158/16 del Tribunale di Trento – Giudice del Lavoro Dott. Flaim e così accertare il diritto della ricorrente a fruire degli assegni al nucleo familiare per il periodo dal 21.12.2014 – 17.01.2015;
- Condannare conseguentemente l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore ad erogare in favore della ricorrente gli assegni al nucleo familiare per il periodo dal 21.12.2014 – 17.01.2015;
- Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge."

**Conclusioni per l'appellato:**

"Voglia L'Ecc. ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, respingere la domanda in appello della ricorrente confermando l'impugnato capo di sentenza del Tribunale di Trento n. 79/2017, depositata l'11.04.2017 nel Giudizio inter partes intentato con numero RG. 556/2016"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la sig.ra [REDACTED] adiva il Tribunale del Lavoro di Trento chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto a percepire gli assegni al nucleo familiare per il periodo dal 13 aprile 2010 al 17 gennaio 2015 (compimento 18 anni del figlio) pari ad € 6.867,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con conseguenziale condanna dell'INPS a corrispondere detti assegni.

Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo la prescrizione della domanda di parte ricorrente per il periodo compreso tra il 13 aprile 2010 ed il 20 dicembre 2014.

Per la restante parte della domanda l'INPS deduceva l'infondatezza nel merito della stessa, rilevando l'assenza di prova circa la condizione del figlio della ricorrente – indicato quale eventuale percettore degli assegni – se cioè fosse cittadino di uno stato membro della UE, oppure straniero, dal momento che risultava risiedere in Moldavia.

Il Tribunale di Trento, con l'impugnata sentenza n. 79/2017 dichiarava la decadenza del ricorrente dalla domanda per il periodo 13 aprile 2010 – 20



dicembre 2014 dal momento che al tempo del deposito del ricorso era già decorso il termine di un anno e 300 giorni previsto dall'art. 47 comma II e III del D. Lgs. 639/1970.

Dichiarava inoltre infondata nel merito la residuale domanda (per il periodo dal 21 dicembre 2014 al 17 gennaio 2015) dal momento che non era stata raggiunta la prova in giudizio del fatto che il figlio della ricorrente fosse un cittadino di uno Stato membro della UE.

Il Tribunale dichiarava le spese processuali integralmente compensate tra le parti, alla luce della difficoltà delle questioni trattate.

Avverso alla sentenza proponeva appello la ricorrente [REDACTED] unicamente per il riconoscimento degli assegni familiari per il periodo compreso tra il 21 dicembre 2014 ed il 17 gennaio 2015, mentre prestava acquiescenza, per il restante ben più sostanziale periodo, a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale (che aveva decretato la decadenza della ricorrente dalla domanda).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ha affidato il suo gravame alla circostanza che il proprio figlio, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, era in realtà cittadino rumeno e, come tale, appariva in possesso del requisito dell'appartenenza alla Comunità europea.

L'INPS ha replicato di non essere stato posto al momento della domanda nella condizione di valutare il requisito della cittadinanza rumena del minore.

L'appello, nei limiti di cui si dirà, è fondato e meritevole di accoglimento.

L'errore di impostazione logica in cui è incorso il Tribunale di Trento nella motivazione dell'impugnata sentenza, consiste nell'aver focalizzato l'attenzione sullo "status" del figlio della ricorrente, ritenendo che, non avendo quest'ultima provato che il figlio è cittadino comunitario, la domanda di percezione degli ANF dovesse essere rigettata ai sensi dell'art. 19 comma II del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 (detto articolo dispone che: "fatte salve le disposizioni specifiche,



Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza in uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente").

Peraltro, ben diversa è la natura dell'ANF, che può essere definito come un emolumento a cui ha diritto non tanto il singolo (in questo caso il figlio della ricorrente), quanto piuttosto il nucleo familiare che accede alla retribuzione del lavoratore.

In particolare la Direttiva 2003/109/CE riconosce ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per il familiare residenti all'estero. La legislazione interna italiana (art. 2 comma VI D.L. 13 marzo 1988 n. 69 convertito nella legge n. 53/88) disciplina a sua volta la composizione del nucleo familiare, escludendo solo il coniuge legalmente ed effettivamente separato e ricomprendendovi i figli, purché di età inferiore ai 18 anni compiuti o anche senza limiti di età se si trovino in stato di inabilità o infermità con impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Allo stesso modo sono ricompresi nel nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età se anch'essi soggetti ad infermità.

Trattandosi di diritto non del figlio, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, bensì del nucleo familiare riconosciuto in occasione del rapporto di lavoro subordinato prestato dalla madre, allo stesso vanno applicati i medesimi principi e riconosciuti i medesimi diritti valevoli per i cittadini italiani. Sulla base dell'art. 19 comma II del D. Lgs. n. 30/2007 poiché agli italiani non è richiesta la convivenza con il lavoratore o la residenza in Italia, in base al principio di parità, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto al nucleo della ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale siccome in contrasto con quella



Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

comunitaria (in tal senso v. Tribunale di Brescia, Ordinanza n. 2968/2015 del 14 aprile 2015)

D'altra parte, la Direttiva 2003/109/CE, in contrasto con il citato art. 2 comma VI della L. 153/1988, riconosce anche ai cittadini stranieri extracomunitari, ma dotati di permesso di soggiorno in Italia, il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'appello deve essere dunque accolto, il che comporta la necessità di regolamentare le spese dell'intero giudizio; benché, all'esito di questo, sia prevalente la soccombenza dell'odierna appellante, tuttavia si ritiene equo ed opportuno compensare integralmente le spese per le medesime ragioni che sono già state formulate dal giudice di primo grado che qui si devono avere per richiamate.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:


In parziale riforma della sentenza n. 79/17 del Tribunale di Trento GDL di data 11.04.2017 dichiara il diritto dell'appellante a fruire degli assegni al nucleo familiare per il periodo 21.12.2014 – 17.01.2015;

condanna l'INPS al pagamento del relativo importo dovuto;


compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Trento il 12 ottobre 2017

Il Consigliere estensore  
Dott. Alessandro Patti



Il Presidente  
Dott. Fabio Maione



Il Funzionario Giudiziario  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(*Stefania Fiorini*)



Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

Depositata in cancelleria il 26 OTT, 2017

Il Funzionario Giudiziario  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dot.ssa Stefania Fiorini)

